

## REGOLAMENTO (CE) N. 2453/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

relativo all'apertura di contingenti tariffari all'importazione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione del Consiglio, del 6 dicembre 1996<sup>(2)</sup>, riguardante il protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia,

considerando che il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93<sup>(3)</sup>, prevede all'articolo 10 le modalità di gestione dei contingenti tariffari;

considerando che occorre aprire, per l'anno 1996, il contingente previsto al punto IV dell'accordo sotto forma di scambio di lettere in merito all'adattamento del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione

dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 le merci originarie della Norvegia che figurano all'allegato del presente regolamento sono soggetti ai dazi indicati in tale allegato entro i limiti dei contingenti annui ivi menzionati.

2. Tuttavia il contingente del numero d'ordine 09.0764 è aperto dal 1° settembre al 31 dicembre 1996.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996 ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 2, che è applicabile a partire dal 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 18.